

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	78	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato. (Modificato dal Senato). (137-B)	78	
PRESIDENTE	78, 79	
BIMA, Relatore	78	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori BENEDETTI ed altri: Aumento delle pensioni del clero ex austriaco. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (408)	80	
PRESIDENTE	80	
CONCI ELISABETTA, Relatore	80	
DELCROIX	80	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti. (303)	81	
PRESIDENTE	81, 82	
BERLOFFA, Relatore	81	
		PAG.
TURCHI		81
DELCROIX		82
BUBBIO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio		82
Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi ». (359)		83
PRESIDENTE		83
RIVA, Relatore		83
BUBBIO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio		83
GIANQUINTO		83
Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'articolo 171 del Regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (409)		84
PRESIDENTE		84, 86, 87
ELKAN, Relatore		84, 85, 86
TURCHI		84, 85, 86
BUBBIO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio		85
CAROLEO		85, 87
AGRIMI		85
RUSSO		85
PERTINI		86
ROMITA		86
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno		86
LUZZATTO		87
TAROZZI		87
DELCROIX		87

	PAG.
Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (410) .	88
PRESIDENTE	88, 89, 90
BOSCO LUCARELLI, <i>Relatore</i>	88, 89
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	88, 89, 90
RUSO	89
TURCHI	89
Aumento del fondo assegnato alla Discoteca di Stato. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (411) .	90
PRESIDENTE	90, 91
MICHELI, <i>Relatore</i>	90
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	
Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (139) .	91
PRESIDENTE	91, 93, 94
MAROTTA, <i>Relatore</i>	91, 93, 94
TURCHI	92, 93, 94
CAPRARA	92, 93
RUSO	92
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	93, 94
D'FLCROIX	93
Disegno di legge <i>Rinvio della discussione</i>	
Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari 229 .	95
PRESIDENTE	95
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	95

La seduta comincia alle 9,30.

TAROZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati De Gasperi e Giurando sono rispettivamente sostituiti dai deputati Biaggi e Antonozzi.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato. (Modificato dal Senato). (137-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato ».

Si tratta di un provvedimento che la Commissione ha già approvato in una precedente seduta e che il Senato ci ha rinviato in parte modificato. L'onorevole BIMA ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

BIMA, *Relatore*. Le modifiche che il Senato ha apportato al disegno di legge sono quasi tutte di carattere formale.

La prima, riguarda l'ultimo comma dell'articolo 2, ove è stato soppresso l'ultimo periodo, concernente alcune disposizioni previste dall'articolo 10-bis del decreto legislativo, 3 maggio 1948, n. 949, il quale fissava delle norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, con particolare riferimento al personale già in servizio nei territori non più facenti parte dello Stato. E credo che da questo punto di vista abbia fatto bene il Senato, poiché questa materia era già disciplinata dalla legge 4 novembre 1951, n. 1988.

L'altro emendamento riguarda l'articolo 10, dove è stato aggiunto un secondo comma con il quale si stabilisce che il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora sistemato presso Enti similari, viene ad essere considerato alla totale dipendenza dello Stato, il quale si sostituisce agli Enti locali nella facoltà e negli obblighi degli Enti stessi previsti dalla presente legge. E credo che anche questo emendamento debba essere approvato.

Per quanto riguarda la terza modifica all'articolo 11, credo che essa abbia un suo valore, inquantoché il Senato ha aggiunto al secondo comma dopo le parole « di stipendio » quelle « o salario », intendendo di includere in tal modo anche i salariati. Credo che questo emendamento colmi una lacuna che era conseguenza di una omissione da parte nostra.

All'articolo 14, infine, c'è una semplice modifica formale: al primo comma, terza riga sono sopresse le parole « di ruolo », in quanto superflue.

Data l'entità minima delle modifiche, che non apportano nessun mutamento alla sostanza della legge, esprimo parere favorevole

all'approvazione del testo come è stato modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di di parlare passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo originario approvato dalla nostra Commissione:

« Il personale di ruolo temporaneamente collocato presso enti simili del territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti cui è stato assegnato, con la posizione stabilita nel relativo decreto ministeriale; tale sistemazione deve considerarsi in soprannumero ed indipendente dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi.

Qualora presso gli enti suddetti, dopo che siano state disposte le sistemazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267, risultino posti vacanti con funzioni analoghe a quelle svolte dal personale profugo presso gli enti di provenienza, che si siano resi disponibili entro il 31 dicembre 1950 e che siano conferibili per pubblico concorso o per chiamata diretta, tali posti saranno assegnati al personale suindicato in servizio presso gli enti ove si siano verificate le vacanze, secondo l'ordine di anzianità di servizio da calcolarsi a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Per il personale sanitario laureato e per le ostetriche si procederà all'assegnazione dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili successivamente, secondo i criteri indicati nel comma precedente, salva la facoltà prevista dall'articolo 10-*bis* aggiunto al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con la legge 4 novembre 1951, n. 1188 ».

Il Senato lo ha modificato sopprimendo all'ultimo comma le parole « salva la facoltà prevista dall'articolo 10-*bis* aggiunto al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con la legge 4 novembre 1951, n. 1188 ».

Pongo in votazione tale modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 10. Il Senato ha aggiunto al testo già approvato dalla Commissione un secondo comma del seguente tenore:

« Ai fini dell'applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, il personale di cui al precedente articolo 1, che alla data di entrata

in vigore della presente legge non sia stato ancora collocato presso Enti simili, è considerato alle dipendenze dello Stato, che si sostituisce agli Enti locali nelle facoltà e negli obblighi degli Enti stessi previsti dalla legge suddetta ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo introdotto dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 risulta avere il seguente tenore:

« Per il personale già collocato presso enti simili restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli enti suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 2 della legge stessa.

Ai fini dell'applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, il personale di cui al precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora collocato presso Enti simili, è considerato alle dipendenze dello Stato, che si sostituisce agli Enti locali nelle facoltà e negli obblighi degli Enti stessi previsti dalla legge suddetta.

Il termine di sei mesi, previsto al primo comma dell'articolo 4 di detta legge, decorre, per il personale di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Passiamo all'articolo 11. Do lettura dell'articolo nel testo originario approvato dalla Commissione.

« Le questioni relative alla eventuale inefficacia delle nomine e degli atti di carriera del personale previsto dalla presente legge, adottati posteriormente alla data dell'8 settembre 1943, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'interno e, per il personale sanitario, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Al personale che, a giudizio del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, risulti licenziato per comprovati motivi politici o razziali durante il cessato regime, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla riammissione in servizio ed al riconoscimento dell'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di stipendio o salario o della riliquidazione della pensione ».

Il Senato ha aggiunto al secondo comma, dopo le parole « di stipendio » le altre « o salario ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

L'ultima modifica introdotta dal Senato concerne l'articolo 14. Esso, nel testo approvato da noi, era del seguente tenore:

« Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale già appartenente agli enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato potrà essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la metà delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo.

La concessione del contributo suddetto sarà effettuata dal Ministro dell'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale ».

Il Senato ha soppresso al primo comma le parole « di ruolo ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Nessun'altra modifica è stata apportata dal Senato al disegno di legge che sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Benedetti ed altri: Aumento delle pensioni del clero ex austriaco. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti, Braitenberg, Mott, Piechele, Raffener, Rizzatti e Spagnoli: « Aumento delle pensioni del clero ex austriaco » già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

La onorevole Conci Elisabetta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Questa proposta di legge risponde oltre che ad esigenze di umanità anche ad una precisa disposizione di legge. Infatti, l'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, concernente disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulla amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto, stabiliva che agli ecclesiastici e agli insegnanti dei seminari teologici « dell'ex regime austro-ungarico », che erano in posizione di servizio attivo o di riposo, fosse conservato il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato regime austro-

ungarico fino ad ora in vigore. La norma è stata finora applicata ma senza che tale trattamento abbia mai subito alcuna rivalutazione; tanto è vero che questi vecchi sacerdoti ricevono, alcuni dalle 4 alle 5 mila lire al mese; altri dalle 5 alle 6 mila; altri ancora dalle 7 alle 8 mila. Essi in tutto sono 180. La proposta di legge chiede che le pensioni vengano raddoppiate, con un onere per lo Stato di 19 milioni 680 mila lire.

Dice l'articolo 2 che « alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione per il fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1953-54 e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi ».

La Commissione Finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Sono 180 questi ecclesiastici, ma siccome sono tutti vecchi, il loro numero ogni giorno diminuisce e quindi non tutti i 19 milioni verranno effettivamente spesi. Chiedo pertanto alla Commissione di dare la sua approvazione a questa proposta di legge, nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DELGROIX. Desidero chiedere se questo provvedimento viene a creare sperequazioni nei riguardi delle congrue ordinarie del clero in servizio.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Si tratta di pensionati. Comunque in linea di massima il provvedimento non crea sperequazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi, per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, sono raddoppiate in relazione all'attuale trattamento e con effetto dal 1° luglio 1953.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato

di previsione della spesa dell'Amministrazione per il fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1953-54 e a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti (303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca quindi la discussione del disegno di legge: « Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti ».

L'onorevole Berloff, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERLOFFA, *Relatore*. Questo provvedimento, già presentato alla Camera il 9 luglio 1952, fu approvato da questa Commissione il 24 marzo 1953, ma non poté essere approvato anche dal Senato prima dello scioglimento e, conseguentemente, decadde. Viene ora, pertanto, nuovamente sottoposto al nostro esame.

L'Opera nazionale per gli orfani di guerra fu istituita con la legge 26 luglio 1929, per l'assistenza a favore della categoria, con sovvenzioni all'uopo concesse dallo Stato. Nel 1949 l'Opera chiese un contributo statale di 1 miliardo e 450 milioni, con una maggiorazione di 450 milioni circa su quanto aveva avuto l'anno precedente. Questa maggiore spesa era derivata dall'incremento dell'attività assistenziale e dall'aumento di certe spese di competenza. La previsione fatta in bilancio ed approvata dalla Camera dei deputati era di 1 miliardo e 200 milioni, per cui all'Opera non fu possibile dare tutto quanto richiesto. Ad ogni modo, alla fine del 1949, a questa erano stati liquidati solo 950 milioni, ed essa rimaneva creditrice ancora di 250 milioni. Durante l'anno l'Opera aveva anche pagato certi impiegati statali che le erano stati distaccati da altre amministrazioni, con un totale di spesa di 1 milione e 800 mila lire. Il credito verso il Tesoro per il 1949 è quindi di 251 milioni e 800 mila lire.

La stessa cosa è accaduta per l'Opera nazionale invalidi di guerra. Questa nel 1949 aveva chiesto una assegnazione statale di

2 miliardi e 775 milioni, con un aumento di 475 milioni rispetto alla cifra stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Ma anche per essa non era stato possibile liquidare tutto quanto richiesto, e, quindi, questi 475 milioni sono oggetto di questa legge, appunto perché vengano dati all'Opera, che già li ha spesi. Nel 1950-51 l'Opera ha chiesto 4 miliardi e 750 milioni, mentre lo stanziamento già approvato era di soli 3 miliardi e 300 milioni. La differenza passiva di 1 miliardo e 450 milioni aveva peraltro potuto essere ridotta a 1 miliardo e 180 milioni. Il disavanzo dei due esercizi 1949-50 e 1950-1951 ammonta pertanto a lire 1 miliardo e 655 milioni.

Dice l'articolo 2 che « alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1 viene provveduto con una aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196, (terzo provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950-51) ». La IV Commissione, esprimendo parere favorevole a questo disegno di legge, ha proposto di aggiungere a questo articolo le parole: « in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 ». Quindi la copertura c'è, e, per maggiore, precisione c'è questo riferimento: si tratta della legge che aveva stabilito che tutti i residui dei capitoli dei bilanci precedenti potessero essere assommati ai bilanci in corso, per poter poi con una legge speciale come questa essere devoluti a quegli enti che non li avevano spesi.

Io credo che si possa approvare senz'altro questa legge, sanando una lacuna provocata dalla carenza degli organi legislativi e ridando la tranquillità agli enti interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Non abbiamo eccezioni da sollevare sul disegno di legge. Ma dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla struttura di questa organizzazione, che è rimasta immutata rispetto al passato. L'opera è diretta da un consiglio di amministrazione composta da 15 membri, dei quali soltanto 3 rappresentano la categoria. Appare necessario modificare questa struttura non soltanto per adeguarla alla nuova situazione che caratterizza oggi l'Italia, ma anche perché, trattandosi di un'Opera prevalentemente assistenziale, la partecipazione di coloro che devono beneficiare poi delle provvidenze dell'istituzione sembra, sotto ogni aspetto, raccomandabile e necessaria.

Nel dichiarare quindi di essere favorevole al disegno di legge, richiamiamo su di esso

l'attenzione del Governo e sollecitiamo una adeguata modifica della struttura dell'organizzazione al nuovo clima, che non è più quello del fascismo.

DELCROIX. Sono perfettamente d'accordo che dobbiamo approvare questo provvedimento anche perché si tratta di somme che sono state già spese e per cui questi due enti, i quali vivono esclusivamente dei contributi dello Stato, hanno contratto dei debiti presso istituti di credito e debbono quindi scontare interessi passivi. Più quindi si tarda ad approvare queste sovvenzioni straordinarie e maggiore è il danno. Sono perfettamente d'accordo anche con l'invito rivolto dall'onorevole Turchi al Governo circa la necessità di modificare la struttura di queste organizzazioni.

Egli però è incorso in una inesattezza, perché in quest'opera, secondo i suoi vecchi statuti, vi era la prevalenza, nel consiglio di amministrazione, dei rappresentanti delle associazioni degli invalidi ed è stato in seguito alla modifica intervenuta dopo la guerra che tale rappresentanza è stata diminuita e non è più rispondente all'importanza degli interessi rappresentati. Non è questa la sede, naturalmente, per esaminare a fondo il problema.

Io pertanto affermo che queste due opere sono male amministrate ed invito quindi il Governo, prima di modificarne la struttura, di vedere come siano spesi questi fondi. È aumentato il numero degli invalidi ed anche quello degli infortunati civili che sono sovvenuti dall'ente, ma il personale è addirittura sestuplicato, per cui le spese generali che una volta incidavano per una percentuale minima, assorbono oggi invece gran parte dei fondi erogati dallo Stato per l'assistenza agli invalidi, che è poi un'assistenza obbligatoria, quale la fornitura di apparecchi di protesi, il ricovero in ospedale, ecc..

È certo che l'Opera nazionale invalidi è stata sino alla guerra un ente assistenziale perfetto, per quanto è possibile essere perfetti nelle cose umane. Oggi ci sono molti dubbi che inducono a temere il contrario.

Altro problema che va esaminato è quello che riguarda il sistema dei controlli. Questi enti che amministrano denaro dello Stato sfuggono ad ogni controllo del Parlamento. Quest'opera avrà avuto un totale di 6 miliardi ed oltre; è necessario quindi che i bilanci di questi enti non sfuggano completamente, come oggi accade, al controllo del Parlamento.

Con ciò sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ricordando che all'inizio di questa legislatura fu approvato a grandissima maggioranza un ordine del giorno

con cui si chiedeva al Governo di aumentare lo stanziamento per quest'opera ed egualmente deve dirsi per quella per gli orfani di guerra, che è stata sempre male amministrata, anche durante il famigerato ventennio cui alludeva l'onorevole Turchi. Così come sono oggi, questi due enti non rispondono alle esigenze dell'assistenza e soprattutto non rispondono a tutte quelle garanzie che si debbono pretendere quando si adempie a funzioni dello Stato e si amministra denaro dello Stato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio*. Mi farò eco delle osservazioni fatte dagli onorevoli Turchi e Delcroix. Comprendo come sia assai importante questa questione; ma non è questa la sede per la risoluzione. Ed io sarei lieto se in sede opportuna si potessero ricevere queste osservazioni che sono volte ad un fine essenzialmente pratico. Comunque, assicuro sin d'ora che di esse il Governo terrà debito conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro:

« Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1 viene provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196, (terzo provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950-51) in applicazione delle disposizioni del 1950-51), in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » (359)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso su questo provvedimento parere favorevole, proponendo una modifica all'articolo 2 di cui darò lettura quando passeremo all'esame degli articoli.

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come tutti sanno, il grande maestro Giuseppe Verdi aveva fondato, ancora in vita, per sua munificenza, la Casa di riposo per musicisti, consapevole come egli era che la maggior parte dei suoi più modesti colleghi andavano incontro, negli ultimi anni della loro vita, a grandi sofferenze. È, in un certo senso, il maggiore monumento che egli ha lasciato e insieme la sua più affettuosa manifestazione di solidarietà.

Lo Stato, nel cinquantennio della morte del grande italiano, ha stabilito delle provvidenze alla sua memoria, concedendo a favore della casa di riposo per musicisti di Milano una sovvenzione di 20 milioni. Il disegno di legge 14 ottobre 1952 proponeva appunto tale contributo per questa benemerita istituzione e la I Commissione di questa Camera il 27 marzo 1953 approvò all'unanimità tale provvedimento. Senonché lo scioglimento del Senato non diede la possibilità di dare esecuzione a questa legge.

Ora, la situazione della Casa di riposo « Giuseppe Verdi » si farà precaria entro breve tempo, giacché tutti i diritti d'autore dal 1957 passeranno al demanio e quindi alla Casa di riposo verrà meno questo largo contributo. Ad assicurare pertanto le esigenze di vita dell'istituzione provvede appunto questo provvedimento di legge che, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, prevede un contributo annuo di 20 milioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Più i 15 milioni già accordati con il precedente stanziamento.

RIVA, *Relatore*. Appunto: più i 15 milioni che sono stati attribuiti con la legge del 1951 che ha avuto già la sua esecuzione.

Questi 20 milioni, dunque, consentiranno alla Casa di riposo « Giuseppe Verdi » di contare su un provento certo e costante che fino al 1957 potrà accumularsi in una piccola riserva di patrimonio.

Queste le finalità del provvedimento: in Giuseppe Verdi si vuole onorare da parte del Governo non solo il grande artista, ma il grande italiano. La IV Commissione ha dato parere favorevole, ma ha proposto un emendamento all'articolo 2 per quanto riguarda la copertura dei 20 milioni. Io pertanto mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge e lo raccomando all'approvazione della Commissione.

GIANQUINTO. Quanti sono gli artisti assistiti?

PRESIDENTE. Un centinaio circa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

« Do lettura dell'articolo 1:

Lo stanziamento annuale di lire 15.000.000 da devolvere a favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, autorizzato con la legge 21 maggio 1951, n. 391, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, di lire 20.000.000, per corrispondere un contributo di pari importo alla Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » in Milano.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede, per l'esercizio finanziario 1952-1953, con quota parte delle maggiori entrate contenute nel 1° provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio stesso, e, per l'esercizio finanziario 1953-54, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione finanze e tesoro ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede, per l'esercizio finanziario 1952-53, con quota parte delle maggiori entrate contenute nel 1° provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio stesso in

applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151, e, per l'esercizio finanziario 1953-54, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dalla IV Commissione (Finanze e tesoro).

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'articolo 171 del regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'articolo 171 del regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629».

Si tratta di un disegno di legge già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e che ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera.

L'onorevole Elkan, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ELKAN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge si propone di adeguare la misura delle indennità che vengono corrisposte ai sensi dell'articolo 171 del regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a coloro che fanno servizio per conto di terzi, per interessi cioè di privati. Poiché attualmente queste indennità sono così misere da non poter essere considerate adeguate alla attuale realtà monetaria, il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede l'elevazione dell'indennità da lire 200 a lire 300 giornaliera per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza e per una durata non superiore alle due ed alle tre ore; eleva a lire 400 l'indennità stessa per i servizi da eseguirsi pure nel comune di

ordinaria residenza, ma per una durata superiore alle tre ore; a lire 800 per i servizi da eseguirsi fuori del comune e a lire 1.200 giornaliera per i servizi con pernottamento da eseguirsi pure fuori del comune di ordinaria residenza. Si propone anche la definizione della misura dell'indennità per i servizi fatti su piroscafi e su natanti. L'articolo 3 stabilisce infine che le retribuzioni vengono corrisposte da coloro che richiedono il servizio e che le spese di viaggio e le indennità di trasferta ricadono pure sugli interessati.

Si tratta pertanto di un provvedimento di legge che non comporta alcun onere a carico dello Stato e del quale, quindi, io raccomando ai colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ci viene presentato come un provvedimento di rivalutazione di servizi. È quindi un provvedimento da considerare alla stregua di qualsiasi altro che sia inteso ad adeguare il prezzo della prestazione all'aumentato costo della vita. A me non pare si tratti di una cosa comune ed è perché non sono di questo avviso che mi permetto di richiamare su questo disegno di legge l'attenzione della Commissione.

Qui si tratta di affittare il personale della pubblica sicurezza, gli agenti di questo corpo ai privati che li richiedono per loro necessità, per loro servizi. Ora, a me pare che si respiri qui aria di altri tempi. Lo Stato ha un corpo di pubblica sicurezza per tutelare il rispetto delle leggi e per garantire i diritti dei cittadini; questi dovrebbero essere i compiti della pubblica sicurezza. Però lo Stato concede l'affitto degli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza a privati che intendano servirsene per loro scopi, per loro necessità, per loro interessi. A me pare che questo sia assolutamente inammissibile.

Ora, delle due l'una: o gli interessi dei privati corrispondono agli interessi pubblici e allora non si presta la pubblica sicurezza, ma la si impiega, perché la tutela degli interessi privati coincide con la tutela di quelli pubblici ed è questo il compito della pubblica sicurezza; o gli interessi dei privati non coincidono con quelli pubblici — e penso sia questo il caso più frequente — ed allora non si presta la pubblica sicurezza. Il privato provveda con i propri mezzi; la pubblica sicurezza non può essere posta a servizio di privati che possono servirsene per altri scopi.

Onorevoli colleghi, sono successe in questi ultimi tempi molte brutte cose, sono successi

molti brutti fatti: ricorderò solo quello di Melissa. Ebbene, là vi erano degli agenti di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza. Questi agenti e questi ufficiali sono stati ospitati nelle case dei padroni, e poi hanno sparato contro i contadini. Erano per caso affittati a quei signori quegli agenti? Si ha l'impressione qualche volta che il privato prepari la pietra e poi la scagli la pubblica sicurezza.

Ora, io domando appunto se a Melissa o a Montescaglioso la polizia non fosse per caso affittata. Comunque, questo affitto previsto dalla legge non è una cosa, a nostro avviso, compatibile con le funzioni del corpo di pubblica sicurezza, corpo istituito per gli interessi pubblici, non per quelli privati.

Ed aggiungo: è chiaro che non risolveremo la questione in questo momento, ma è altrettanto chiaro che questo articolo 171, il quale non so a quale epoca rimonti...

ELKAN, *Relatore*. Al 1903.

TURCHI. ..è assolutamente incompatibile con la concezione dello Stato moderno, coi compiti dello Stato. Aggiungo ancora che con questo disegno di legge e forse con questo articolo 171 non si tutelano gli interessi dello Stato, giacché, mentre qui si dice, ad esempio, all'articolo 3, che tutte le indennità sono a carico dei privati, non si dice che cosa accade, poniamo, se ad uno di questi agenti occorra un infortunio e ci rimetta la vita. Chi lo paga?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Causa di servizio.

TURCHI. Già, onorevole Sottosegretario; certo si dirà che è morto in servizio e per servizio, ma in realtà era a servizio di un privato. E lo Stato si addosserà questo onere, mentre il servizio era prestato ad un privato. Questo è un particolare, se volete, tuttavia esso rivela uno spirito e una mentalità che sono assolutamente inconcepibili con l'ordinamento moderno dello Stato. Noi siamo contrari al disegno di legge, e ove il Governo non provveda, penseremo noi a presentare un progetto di legge che elimini dall'ordinamento della pubblica sicurezza norme che potevano essere compatibili con lo spirito, la mentalità, l'ordinamento dello Stato nel 1903, ma che non lo sono con la mentalità e lo spirito che deve essere alla base delle nostre istituzioni costituzionali.

CAROLEO. Si potrebbe anche essere d'accordo con l'onorevole Turchi sulla inammissibilità che si affittino dipendenti dello Stato a privati, ma non sullo scopo per cui questi agenti vengono « presi in affitto ». Io

non ritengo che nei fatti di Melissa e negli altri siano stati affittati a privati funzionari di pubblica sicurezza. Si è trattato soltanto di un impiego di dipendenti dello Stato, funzionari ed agenti, accordato dal questore su richiesta di privati. Osservo poi che bisognerebbe, semmai, modificare il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che rimonta al 1903 e che è stato modificato successivamente, ancora, nel 1947. Visto e considerato che a quelle modifiche non se ne è aggiunta una in questo senso, si potrà provvedere con un disegno o una proposta di legge apposita. Ma non mi pare che sia questa la sede, prendendo posizione contro una norma della legge di pubblica sicurezza in vigore. Tanto più che se la nuova legge di pubblica sicurezza è stata presentata al Senato, ritengo che ad essa sia annesso il relativo regolamento.

AGRIMI. Penso che le osservazioni fatte dall'onorevole Turchi partano da un presupposto inesatto come anche quelle dell'onorevole Caroleo, che mi pare si sia sostanzialmente associato a lui. In effetti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza svolge sempre funzioni di interesse pubblico. Questo toglie validità alla obiezione di chi è che paga in caso di infortunio: l'agente o il funzionario infortunato sarà regolarmente indennizzato, perché si trova sempre in servizio di ordine pubblico. Vi è infatti sempre in queste prestazioni una coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico, come è nel caso di una banca che, trasferendo i suoi fondi da una sede ad un'altra, richiede di essere assistita dalla pubblica sicurezza o nel caso di un privato che chieda l'intervento della forza pubblica per ottenere una esecuzione di sentenza. È naturale che le spese vadano a carico di coloro nel cui interesse particolare sono fatte le prestazioni (nel caso di una esecuzione di sentenza a carico di colui che ha tentato di resistervi). Gli agenti agiscono quindi sempre per interesse pubblico, ma quando a questo si aggiunge un interesse privato rilevante è legittimo che si richieda il risarcimento delle spese a chi ha beneficiato in modo particolare della prestazione.

RUSSO. Concordo con il collega Agrimi. Mi limito ad osservare che nel caso che l'onorevole Turchi volesse modificare il regolamento della pubblica sicurezza dovrebbe modificare anche quello dell'arma dei carabinieri. Ricordo che la nostra Commissione ha approvato in sede deliberante, un anno fa, un disegno di legge che si riferiva all'aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai militari

di truppa dell'arma dei carabinieri per servizi di carattere speciale.

TURCHI. I servizi speciali possono essere per un'altra cosa. Tuttavia modificherei l'uno e l'altro regolamento.

PERTINI. Dopo l'intervento dell'onorevole Agrimi mi sono maggiormente persuaso della fondatezza delle ragioni addotte dal collega Turchi. Se noi approviamo questo disegno di legge implicitamente veniamo a riconfermare questa norma che invece vogliamo sopprimere. Ma il collega Agrimi ha portato due esempi che maggiormente mi inducono a pensare che questa norma deve essere modificata. Egli ha portato l'esempio del trasferimento di fondi di una banca. Ora il banchiere può benissimo assumere agenti privati. Quanto all'intervento degli agenti per l'esecuzione di una sentenza, il codice penale stesso dice che la forza pubblica deve intervenire anche se non richiesta. Sono due esempi che non possono non suffragare la tesi sostenuta dal collega Turchi. Per queste ragioni, e non per l'indennità in sé, ci opponiamo all'approvazione di questo disegno di legge.

ROMITA. Mentre sono d'accordo in linea di massima con le osservazioni del collega Turchi, non credo però che si possa generalizzare come egli fa. Ci sono casi in cui effettivamente c'è servizio privato e dei casi in cui questo corrisponde a servizio pubblico. Quando io ho avuto l'onore di dirigere il Ministero dell'interno ho falcidiato molti di questi incarichi privati per ridurli a pochi connessi con l'interesse pubblico. Per queste considerazioni, fedele alla convinzione che questi problemi vanno risolti in modo organico quando si presenterà il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre concordo nello spirito con le dichiarazioni dell'onorevole Turchi, dichiaro che darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Relatore*. Credendo che il disegno di legge fosse approvato da tutti pacificamente, io non ho approfondito nella mia relazione l'indagine, e bisognerà che adesso, particolarmente per l'onorevole Turchi, io rilegga l'articolo 171 del regolamento degli agenti di pubblica sicurezza:

« Per i servizi appresso indicati, quando vengono richiesti dalle autorità competenti o da enti pubblici, o da privati cittadini, sono dovute per ogni giorno e per ciascun agente,

qualunque ne sia il grado, le seguenti indennità da corrispondersi dai richiedenti:

1°) per assistenza o scorta agli ufficiali giudiziari, ad autorità non governative o a privati cittadini e per scorta di valori o di materie esplodenti, ecc.;

2°) per piantonamento in luoghi di cura di detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, ecc.;

3°) per accompagnamenti o traduzioni straordinarie di detenuti richieste o consentite dalle competenti autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi e quelle di trasporto sulle vie ordinarie, ecc.;

4°) per visita ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, su richiesta di privati, ecc.;

5°) per assistenza a feste da ballo, sportive od altro, ecc. fino alla mezzanotte.

6°) la concessione è fatta dal questore o dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza distaccato, subordinatamente alle esigenze del servizio ordinario ».

Quindi, dalla lettura di questo articolo, si evince che tutte le preoccupazioni dell'onorevole Turchi sono infondate: egli forse non aveva cognizione precisa del testo dell'articolo 171. In secondo luogo, vi è un eguale trattamento — come rilevava l'onorevole Russo — per l'arma dei carabinieri, per servizi analoghi a questi. Inoltre nel 1947 la Commissione approvò una legge con la quale elevò la misura di tale indennità, e nel 1952, con una successiva legge, ne fece un ulteriore adeguamento, senza — per quanto mi risulta — incontrare difficoltà in ordine allo spirito dell'articolo 171.

Mi pare di essere stato forse troppo rapido nella esposizione della mia relazione e che per questo si sia aperta qui una discussione che è andata molto al di là di quello che nel disegno di legge si proponeva.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La tesi dell'onorevole Turchi porterebbe a questo: i servizi continuano, perché il regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, come il regolamento dell'arma dei carabinieri, li ammette; i questori e i comandanti dei carabinieri nel loro prudente arbitrio concedono o non concedono questi servizi. Solamente accade che i carabinieri hanno una indennità adeguata ai prezzi del 1953, in base ad una legge che il Parlamento ha approvato nel marzo del 1952 — quando già era entrata in vigore da quat-

tro anni la Costituzione, e nessuno ha pensato che questa legge potesse menomamente offendere i principi costituzionali — ; le guardie di pubblica sicurezza, viceversa, devono avere le indennità fissate dalla legge del 1947. Si vede allora che non è questa la sede per sollevare la questione della legittimità di questi servizi. Essa potrà eventualmente essere studiata quando verrà in discussione il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ma oggi che questi servizi sussistono, sarebbe veramente un voler imporre due pesi e due misure il lasciare per i carabinieri le indennità stabilite nel 1952, e per le guardie di pubblica sicurezza quelle stabilite nel 1947.

Si tratta praticamente — lo ha detto il relatore — di servizi in cui — come giustamente rilevava l'onorevole Agrimi — con l'interesse pubblico coincide l'interesse privato. È interesse della collettività che l'ordine sia assicurato in ogni caso; ma se un privato organizza per esempio un ballo, e ne ritrae guadagno, è giusto che egli sostenga le spese dell'intervento della pubblica sicurezza, in quanto all'interesse pubblico si è aggiunto il suo specifico interesse particolare.

Ma tutto questo esula dalla materia in discussione. Se la Commissione ritiene che gli agenti di pubblica sicurezza debbano essere pagati meno dei carabinieri, questo la Commissione lo può fare, ma è unicamente questo risultato che la Commissione otterrebbe pronunciandosi contro questo disegno di legge.

LUZZATTO. Noi non vogliamo che siano pagati di meno, vogliamo che siano pagati dallo Stato.

TAROZZI. Accade spessissimo nel meridione che gli agenti di pubblica sicurezza si rechino nelle tenute di quegli agrari che, in violazione degli accordi sindacali di carattere nazionale, pagano dei braccianti crumiri sotto tariffa. Quindi gli agenti che vanno in quei fondi sostanzialmente ci vanno per tutelare il principio di queste violazioni. Si informi, onorevole Sottosegretario, e vedrà che accade spessissimo.

CAROLEO. Ma in quei casi li manda il questore per ordine pubblico !

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni dell'onorevole Turchi, dobbiamo passare alla votazione per il passaggio all'esame degli articoli.

DELCROIX. Dichiaro che voterò a favore del provvedimento, esprimendo il voto che, in sede di modifica della legge di pubblica sicurezza, questa materia sia meglio disciplinata e, soprattutto, sia stabilito il principio che il funzionario dello Stato deve essere pagato esclusivamente dallo Stato,

salvo a questo ultimo il diritto di valersi presso i privati quando questi servizi, sia pure di interesse pubblico, sono prestati su richiesta dei privati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(È approvato).

Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le indennità previste dall'articolo 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:

a) lire 200 e lire 300 giornaliera per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;

b) lire 400 giornaliera per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;

c) lire 800 giornaliera per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;

d) lire 1.200 giornaliera per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.

(È approvato).

ART. 2.

Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennità di lire 500.

(È approvato).

ART. 3.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresì rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (410)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali ».

Si tratta di un disegno di legge già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

L'onorevole Bosco Lucarelli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Se ci si limita ad un esame superficiale del provvedimento, si potrebbe concludere per l'approvazione, tanto più che lo ha approvato la I Commissione del Senato, ed il Governo nella sua relazione dice che l'esperimento di questa procedura abbreviata ha dato buoni risultati, per cui se ne propone con questa legge la proroga sino a tutto l'esercizio 1952.

Però leggendo i singoli articoli della legge si hanno delle perplessità, per lo meno d'interpretazione, per cui in questa sede vorrei sentire il parere del Governo.

Per esempio, all'articolo 1 è detto: « Per i conti consuntivi dei comuni e delle province » (evidentemente ci si riferisce a tutti i comuni e province) « relative agli esercizi fino al 1954 ». Qui può insorgere il primo dubbio di interpretazione: fino al 1954 incluso od escluso? Perché quando nell'articolo 3 si è voluto parlare di esercizi finanziari, si è specificato molto bene: « fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1952 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1954 ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È incluso.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Continuo a leggere l'articolo: « ...i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi

fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 ». Questa è una legge fatta per il terremoto di Reggio Calabria e di Messina, tanto è vero che l'articolo 31 dice proprio esplicitamente: « I consigli di prefettura delle province di Messina e di Reggio Calabria ... ». Quindi bisogna ritenere che analogicamente la disposizione si estende a tutte le province della Repubblica. Nell'articolo 34 si accenna ad un termine che riguarda l'esercizio 1907 per i fondi comunali delle opere pie di Messina e Reggio Calabria: questo articolo non mi pare si possa estendere a tutte le province della Repubblica.

All'articolo 3 vi sono pure delle perplessità di interpretazione, sebbene la relazione del Governo chiarisca la cosa. Esso inizia « le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1951, n. 961 ». Questa legge modifica anche un articolo 10, che non è richiamato negli articoli precedenti; però per questo articolo 10 la relazione spiega che siccome parla di diverse cose si è inteso richiamarlo solamente per il termine, che dal 1950 passa al 1952. Altra cosa che meriterebbe chiarimento è la dizione stessa dell'articolo 3, in cui si dice che « Le disposizioni, ecc. » « hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1952 ». Quindi col 1952 questa procedura straordinaria è finita. Per i fondi del 1953 o ci dovrà essere una legge nuova o si tornerà alla vecchia legge. Poi è detto: « e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1954 ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono le operazioni relative all'approvazione dei conti che devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1954. Se i conti non vengono resi entro il 1954, allora subentra la procedura originaria.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Va bene. L'articolo 4 parla poi della proroga per gli esattori, i quali entro il 31 marzo devono rendere i conti. Ora se il Governo ritiene che la procedura debba essere modificata, bisogna che esso intervenga con nuove disposizioni, altrimenti dovremmo tornare alla legge antica, che i fatti dimostrano superata. È necessario intervenire tempestivamente, perché fin da questo esercizio decorrono i termini dell'antica legge.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per i conti consuntivi dei comuni e delle province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34, e 35 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

RUSSO. Qui ci si richiama agli articoli 31, 32, 33, 33, 34, 35 del testo unico del 19 agosto 1917. Ora, mentre è chiaro il riferimento a tutti questi articoli non riesco a comprendere il riferimento all'articolo 34, il quale è relativo alle province di Messina e di Reggio Calabria per gli esercizi finanziari dell'epoca del terremoto. Mi pare quindi che questo articolo 34 sia completamente esaurito e che perciò tale richiamo non abbia alcun valore e possa ingenerare degli equivoci o per lo meno obbligare chi dovrà applicare la legge a fare una ricerca del tutto superflua.

Propongo quindi la soppressione di tale richiamo.

BOSCO LUCARELLI, Relatore. Avevo già fatto rilevare ciò e mi dichiaro favorevole alla modifica proposta.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Osservo che questo articolo 34 era richiamato nell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1948 che fu poi prorogato al 1952 in sede di ratifica. Veramente questo articolo 34 era esaurito e credo che fino dal 1948 fosse richiamato per equivoco. Per forza di inerzia, probabilmente, è stato riportato ancora: nessuna difficoltà quindi ad estirparlo.

Una sola questione: se la Commissione approverà altri emendamenti — e ne ho uditi suggerire all'articolo 3 — allora si sopprime pure tale richiamo all'articolo 34, e si rinvi il disegno di legge modificato all'altro ramo del Parlamento; ma non mi sembrerebbe il caso di farvelo tornare unicamente per questa piccola questione formale del richiamo dell'articolo 34. Prego quindi di ac-

cantonare questa questione della soppressione del richiamo all'articolo 34.

PRESIDENTE. D'accordo. Accantoniamo quindi l'articolo 1 e passiamo ai successivi articoli.

Pongo in votazione l'articolo 2 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Le amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1952 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1954.

Non sono applicabili, limitatamente ai conti consuntivi di cui al comma precedente, le norme dell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, e degli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 ».

RUSSO. Accogliendo un'osservazione dell'onorevole relatore che mi sembra esatta, pregherei di modificare la data, poiché si è riconosciuto che questa materia dei conti consuntivi deve essere modificata, e ritengo che ciò debba avvenire in questa sede.

TURCHI. Ella insiste, onorevole Russo, su queste modifiche ?

RUSSO. Quel che mi preoccupa è che, poiché ci si riferisce al 1952, noi ci troveremo di fronte ad un altro provvedimento per il 1953, il che costituirebbe un cattivo metodo di legiferare. Dovendo fare una legge, mi sembra opportuno di tener conto di tutte le esigenze. Su ciò poi pregherei il rappresentante del Governo di predisporre una legge organica, senza doverci richiamare a quella del 1917.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

Propongo perciò che al primo comma dell'articolo si sostituiscano le parole « all'esercizio finanziario 1952 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1954 » con « all'esercizio finanziario 1953 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1955 ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo si rimette alla Commissione a questo riguardo. Il sistema della legge comunale e provinciale è macchinoso e appunto per ciò dà luogo a sistemi rilassati. Se la Commissione vuole stabilire una proroga per un altro anno, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 3 dall'onorevole Russo del quale è stata data testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, così modificato.

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1955.

Non sono applicabili, limitatamente ai conti consuntivi di cui al comma precedente, le norme dell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, e degli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1, poc'anzi letto, con la soppressione del richiamo all'articolo 34 del testo unico 19 agosto 1917, proposto dall'onorevole Russo:

« Per i conti consuntivi dei comuni e delle province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

« Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, all'articolo 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, ed all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, è prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati ».

(È approvato).

ART. 5.

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo assegnato alla Discoteca di Stato. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo assegnato alla Discoteca di Stato ».

Si tratta di un provvedimento già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e per il quale abbiamo il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera.

L'onorevole Micheli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MICHELI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge non ha bisogno di ampia illustrazione. Si tratta di aumentare il fondo assegnato alla Discoteca di Stato, che, con precedente legge del 1939, fu fissato nella somma di 200 mila lire annue. Con decreto legge 11 novembre 1946, la somma fu elevata ad un milione e mezzo e con il presente provvedimento la si eleva ulteriormente a cinque milioni annui, a partire dal 1953-54.

Ora, è noto ai colleghi quali siano i compiti della Discoteca di Stato. Essa oltre che provvedere alla conservazione d'un importante patrimonio artistico e culturale, persegue uno scopo anche educativo con il far udire le voci di cittadini italiani che in ogni

campo hanno illustrato la cultura ed il paese. Essa ha compiti, dunque, abbastanza vasti ed importanti.

D'altronde, l'aumento che viene accordato con questo progetto di legge costituisce soltanto una maggiorazione di venti volte rispetto a quello che era lo stanziamento dell'anteguerra. Mi pare quindi che la Commissione possa senz'altro approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 354, per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annua di lire 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere di lire 3.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fronteggiato per l'esercizio 1953-54 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza. (139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza».

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione, in una precedente seduta, demandò ad un comitato ristretto l'esame del disegno di legge col compito di risolvere le varie questioni ad esso connesse e di riferire in una prossima seduta.

Invito l'onorevole Marotta, relatore, a riferire in merito ai lavori del comitato e alle conclusioni a cui esso è pervenuto.

MAROTTA, Relatore. Molto brevemente, onorevole Presidente. La Commissione ricorderà che il disegno di legge relativo a queste promozioni suscitò da parte di tutti i commissari notevoli perplessità. Si credeva cioè che questo provvedimento fosse ispirato dal desiderio di favorire, se pure legittimamente, taluni ufficiali e non si credeva che veramente ci fosse stato un danno nella loro carriera.

Il comitato nominato dalla Commissione approfondì la questione e dovette invece concludere che realmente questi ufficiali del vecchio corpo di pubblica sicurezza erano stati danneggiati in seguito all'immissione nei ruoli di numerosi altri elementi provenienti e dalla P. A. I. e da altre organizzazioni di pubblica sicurezza. Contro questa tesi che sosteneva il danno patito, vi erano alcuni esposti che credo siano pervenuti a tutti i commissari, in cui si diceva che mentre gli elementi immessi nel corpo non superavano, mi pare, i 300, l'aumento dell'organico era stato invece di gran lunga superiore. E si concludeva dicendo: non può esservi stato quindi alcun danno. Si diceva pure che la decisione del Consiglio di Stato in base a cui era stata ricostruita la carriera degli ufficiali della P. A. I., il che veniva lamentato come danno subito dai vecchi ufficiali, non era che l'attuazione d'una giusta legge di carattere generale. In realtà il Consiglio di Stato bene ha fatto ad accogliere il ricorso degli ufficiali della P. A. I., ma se è vero che gli organici sono stati aumentati di un numero di unità superiore a quello degli ufficiali immessi nel corpo, è anche vero che si è avuto un danno nella carriera degli ufficiali del vecchio corpo.

A conferma di ciò, vi cito alcune cifre indiscutibili ed evidenti. Noi avevamo, prima dell'aumento degli organici, un posto di ispettore generale e quattro posti di colonnello. Successivamente sono stati immessi nuovi elementi ed è stato aumentato l'organico. L'ispettore generale è rimasto sempre uno, ma i colonnelli sono divenuti 15. Se noi non avessimo avuto alcun aumento e alcuna immisione, avremmo avuto complessivamente cinque posti che sarebbero stati certamente ricoperti da vecchi ufficiali del corpo.

Oggi i posti sono complessivamente 16, come ho detto, ma di questi solo due sono tenuti da vecchi ufficiali del corpo. Tredici colonnelli sono invece della P. A. I. e l'ispettore generale è pure della P. A. I.

Senza le successive immissioni, per lo meno, altri tre elementi del vecchio personale sarebbero pervenuti a questi alti gradi. È indiscutibile quindi che danno vi sia stato ed è quindi giusto che il disegno di legge cerchi di ripararlo tenendo conto del fatto che coloro i quali avevano abbandonato la carriera di commissari per arruolarsi nel Corpo delle Guardie di P. S., avevano fatto i loro calcoli secondo un determinato sviluppo di carriera mentre ad un certo punto si sono visti ridurre le possibilità di avanzamento.

C'è da osservare inoltre che il ricorso al Consiglio di Stato da parte degli ufficiali della P. A. I. fu dovuto al fatto che vi erano stati a causa della guerra alcuni ufficiali che avevano avuto la promozione con ritardo rispetto alle disposizioni vigenti in questa materia. Il Consiglio di Stato allora rivede le carriere, assegnò i gradi, assegnò le anzianità. Ma il danno del ritardo nelle promozioni, lo hanno subito anche gli ufficiali del vecchio corpo non soltanto per cause di guerra, ma anche per le altre cause che sono comuni a tutte le amministrazioni, e la loro carriera non è stata riveduta.

Ora, non è concepibile tanto rigore per gli uni ed un metro così diverso per gli altri. Il Consiglio di Stato ha applicato una legge; è ben vero. Noi non abbiamo nulla da dire contro le sue decisioni, ma vogliamo sanare la situazione nei confronti degli altri ufficiali e perciò sollecitiamo l'approvazione del provvedimento.

Il comitato, però, propone una variante: là dove è detto, all'articolo 1, che il termine di riassorbimento è di sei anni, si aggiunge: dal «1° gennaio 1957». Perché il comitato ristretto vuole questa modifica? Perché gli ufficiali della P. A. I. che oggi sono nel grado di tenente colonnello attendono anch'essi la promozione da un momento all'altro e senza il rinvio del riassorbimento non l'avrebbero più. E questo sarebbe tanto più grave in quanto, essendo elementi di notevole anzianità, andrebbero in pensione con il grado di tenente colonnello, anziché con quello di colonnello.

Per questi motivi credo che l'emendamento si possa approvare ed unanime è stato il comitato nel proporlo.

C'è poi un'altra richiesta: essa è stata presentata, in verità, da alcuni interessati,

comunque ho il dovere di prospettarla alla Commissione e di sentire al riguardo il parere del Governo a questo riguardo. Si chiede che gli otto posti che rimarranno liberi nel grado di maggiore e che dovrebbero essere utilizzati per riassorbire il soprannumero che già si registra nel grado di maggiore, vengano invece utilizzati per la promozione a maggiore di altrettanti capitani, i quali a loro volta lascerebbero libero il loro posto nel grado di capitano per la promozione di altrettanti tenenti e così successivamente nel grado di tenente per la promozione di altri otto sottotenenti. In tal modo si avrebbe un beneficio generale di carriera. C'è pure da osservare che la promozione per i capitani avviene in seguito ad esame, per cui non sappiamo praticamente neppure chi verrebbe a beneficiare di questo vantaggio anche se è presumibile che sarebbero i più anziani, cioè i primi otto.

Per questa seconda richiesta, mi rimetto alla Commissione, mentre propongo l'approvazione del disegno di legge, con quella aggiunta cui ho fatto cenno precedentemente circa l'assorbimento delle promozioni.

TURCHI. Onorevole Marotta, vorrei sapere se i 13 colonnelli provenienti dalla P. A. I. rivestissero già il grado di colonnello all'atto del loro assorbimento nel ruolo ordinario di pubblica sicurezza, o se invece siano pervenuti a tale grado a seguito di promozioni avute nel corpo stesso.

Marotta, *Relatore*. Non lo so, ma credo che alcuni già rivestissero il grado di colonnello all'atto del nuovo inquadramento e alcuni vi siano pervenuti posteriormente.

CAPRARA. Ma allora quelli della P. A. I. sono stati promossi e quelli della pubblica sicurezza no.

TURCHI. Vorrei fare una proposta. Visto che ci sono degli emendamenti che non si conoscono salvo che dai colleghi che hanno fatto parte del comitato ristretto, propongo di rinviare questa discussione alla prossima seduta.

RUSSO. Io sono favorevole alla proposta dell'onorevole Turchi. Però credo che sia necessario che l'onorevole Marotta concreti, sia pure senza presentarlo formalmente, il suo emendamento; poiché siamo in una materia molto delicata, è necessario esaminare questi due emendamenti con una certa attenzione, per impedire, approvandoli, di trovarci tra qualche tempo nella necessità di fare un'altra legge per riparare agli errori di questa.

MAROTTA, *Relatore*. Io prego i colleghi di considerare il secondo emendamento come non proposto, se esso deve ritardare l'approvazione di questa legge. Si tratta solo di una proposta che mi è pervenuta e che io ho riferito per scrupolo.

PRESIDENTE. L'emendamento effettivamente proposto dal relatore è aggiuntivo all'articolo 1 delle parole: « a partire dal 1° gennaio 1957 ».

CAPRARA. Siccome in una passata riunione fu decisa la costituzione di un comitato per l'esame delle integrazioni degli agenti nell'organico della pubblica sicurezza, sarebbe bene che i due provvedimenti venissero esaminati dalla Commissione e discussi insieme.

MAROTTA, *Relatore*. Un comitato si è già riunito ed ha preso delle decisioni. In esso eravate rappresentati anche voi del gruppo socialcomunista. Se volete respingere il provvedimento, fatelo subito. Le preoccupazioni che si formularono in occasione del primo esame furono che il disegno di legge dovesse favorire delle persone non meritevoli. Attraverso l'esame che abbiamo fatto e le notizie che vi ho date, credo che possiamo rimanere tutti convinti che realmente si tratta di una riparazione di un danno effettivame nte subito.

TURCHI. Io ho chiesto il rinvio alla prossima seduta. Ella dice che con le spiegazioni che ha dato i dubbi sono risolti. Ma io le ho posta una domanda, alla quale non ho avuto risposta. A seconda che ella mi risponda sì o no, la mia posizione nei confronti del disegno di legge varierà.

MAROTTA, *Relatore*. Non ho ben compreso quanto Ella desidera, ma credo che la cosa non abbia importanza. Se non vi fosse stata nessuna immissione di nuovi elementi nell'organico, avremmo adesso un ispettore generale e quattro colonnelli, cioè cinque elementi, provenienti dal vecchio corpo. Invece fra ispettori generali e colonnelli ne abbiamo due soltanto. Questa è la prova definitiva del danno subito nella carriera dai vecchi ufficiali.

TURCHI. Se i provenienti dalla P. A. I. non sono entrati come colonnelli, significa che sono andati avanti per meriti che altri non avevano.

MAROTTA, *Relatore*. Questo non è affatto vero. Perché gli ufficiali della P. A. I. possono essere stati pure immessi col grado di tenente colonnello, e gli ufficiali meritevolissimi del vecchio corpo, che erano maggiori, non hanno potuto ottenere la promozione perché vi erano

quelli della P. A. I. che avevano ricevuto il grado superiore. È accertato il fatto essenziale che il danno vi è stato. I vecchi ufficiali quando hanno partecipato ai concorsi e sono entrati nel Corpo di pubblica sicurezza sapevano che entro un certo numero di anni sarebbero arrivati al grado di colonnello e se non vi fosse stata la immissione di elementi estranei, oggi vi sarebbero in numero di cinque: un generale e quattro colonnelli. Ve ne sono, invece, due soltanto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Non mi oppongo al rinvio. Gradirei sapere con precisione a chiusura della discussione quali altri emendamenti ci sono.

PRESIDENTE. Uno solo, aggiuntivo, all'articolo 1 delle parole: « a partire dal 1° gennaio 1957 ».

DELCROIX. Dal momento che il relatore ha rinunciato al suo secondo emendamento, che del resto non aveva presentato effettivamente, io credo che non sia necessario il rinvio. Non è tanto per liberarci da eventuali nuove circolari da parte degli interessati, ma mi pare che la questione ormai sia chiarita, e vorrei rispondere io all'onorevole Turchi. Questi ufficiali della P. A. I. non li chiamerei, onorevole relatore, degli elementi estranei: anche questo era un corpo di pubblica sicurezza. L'Italia ha perduto le colonie, ed era giusto e necessario che fossero sistemati in Patria. Essi sono entrati nel corpo della pubblica sicurezza ed hanno avuto, in seguito a ricorso al Consiglio di Stato, la ricostruzione della carriera. Alcuni possono essere entrati già col grado di colonnello, altri hanno avuto la promozione a seguito della ricostruzione della carriera. È bene tener presente che questi ufficiali provenienti dalla P. A. I. sono tutti molto più anziani di quelli del corpo della pubblica sicurezza ed hanno titoli di guerra. E la carriera è stata anche loro ricostruita perché molti di questi sono stati cinque anni in prigionia, durante i quali non hanno avuto le promozioni. Io fui di quelli che si opposero l'altra volta all'approvazione della legge e per questo essa fu rinviata al comitato. In ogni caso l'aggiunta proposta dal relatore mi tranquillizza completamente perché sapendo che questi sono ufficiali anziani, prossimi ai limiti di età, la mia preoccupazione era che facessero a tempo a raggiungere il grado di colonnello; ora siccome i sei anni per il riassorbimento di questi otto in soprannumero non sono più computati dall'entrata in vigore della legge, ma, in base all'aggiunta, dal 1° gennaio 1957, allora non si danneggiano

nemmeno quelli della P. A. I., dando questa riparazione agli ufficiali provenienti dal vecchio corpo della pubblica sicurezza. Quindi pregherei l'onorevole Turchi di non insistere sul rinvio, anche perché se il rinvio deve servire a prendere in esame anche il secondo emendamento, allora non si finisce più, perché gli ufficiali in soprannumero non saranno mai riassorbiti (il relatore ha del resto dichiarato di non insistere per questo emendamento).

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, ella insiste sulla proposta di rinvio?

TURCHI. Io ho bisogno di essere sicuro di quello che faccio e nel caso particolare devo avere la certezza che vi è stato il danno; perché l'argomento dell'onorevole Marotta, può aver valore o non averne, secondo che egli risponda affermativamente o negativamente alla domanda che io gli ho posto. Il valore del suo argomento dipende dallo stato in cui i provenienti dalla P. A. I. sono entrati nel corpo della pubblica sicurezza. Ignorando questo, non sono in grado di sapere se il provvedimento è giusto o non è giusto. Per questo, se la Commissione decide di approvare il provvedimento, io dichiaro che noi ci asterremo dal voto.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Come ha accennato l'onorevole Marotta, non si tratta di un danno in senso matematico: si tratta di legittime aspettative che sono andate sconvolte, non di diritti. Questi ufficiali della pubblica sicurezza erano stati assunti in base ad un organico snello; avevano quindi prospettive di carriera rapida. Ad un certo punto in questa carriera viene ad inserirsi un vasto organico, quello della P. A. I. È chiaro che le aspettative di carriera sono state annientate dal sopravvenire di altri elementi con titoli maggiori come quelli della guerra e della prigionia. Ora per compensare in qualche modo della attenuazione o del dileguarsi di queste aspettative, facciamo queste modeste promozioni.

MAROTTA, Relatore. Onorevole Presidente, poiché l'onorevole Turchi non ha ritirato la sua proposta di rinvio, mi pare che la Commissione debba pronunciarsi al riguardo. Io confermo la mia contrarietà a ogni ulteriore ritardo nell'approvazione del disegno di legge e la prego di porre ai voti la proposta Turchi.

PRESIDENTE. L'onorevole Turchi ha proposto il rinvio della discussione. Pongo in votazione tale proposta.

(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«È conferita al Ministro dell'interno la facoltà di promuovere, a scelta, al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso ruolo.

La scelta degli ufficiali da promuovere deve essere fatta fra quelli reclutati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39. Le promozioni si intendono fatte in soprannumero, con obbligo per l'Amministrazione di riassorbirle nel termine di sei anni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dal relatore delle parole: «a partire dal 1° gennaio 1957».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1953-54 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni».

La IV Commissione propone di sopprimere, al primo comma, le parole: «e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi».

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 fino alle parole «per l'esercizio 1953-54».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto della Commissione finanze e tesoro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

L'articolo 2 nel suo complesso risulta così formulato:

«Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1953-54.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: « Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento. Essa, peraltro, non essendone a conoscenza, non ha potuto esprimere il suo parere sull'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, onorevole Bernardinetti, che vorrebbe estendere il beneficio previsto dal disegno di legge agli impiegati di un'altra direzione generale (quella del demanio). Credo opportuno pertanto che la discussione sia rinviata in attesa che detta Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere anche su questo emendamento. Se non ci sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti ». (303):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a

favore della Casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi » (359):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'articolo 171 del regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (409):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	27
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

« Promozioni in soprannumero dei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (439):

Presenti	38
Votanti	31
Astenuti	7
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Aumento del fondo assegnato alla Discoteca di Stato ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (411):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (410):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

« Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato ». (*Modificato dal Senato*) (137-B):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatori Benedetti ed altri: « Aumento delle pensioni del clero ex austriaco ». (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (408):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	33
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelini Ludovico, Antoniozzi, Berloffia, Bernardinetti, Biaggi, Bina, Boidi,

Bosco Lucarelli, Calandrone Giacomo, Caprara, Caroleo, Conci Elisabetta, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Gullo, Luzzatto, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Marotta, Micheli, Pedini, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Romita, Russo, Sampietro Umberto, Sangalli, Sartor, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 139):

Angelini Ludovico, Caprara, Ferri, Marchionni Zanchi Renata, Pelosi, Tarozzi, Turchi.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI